

L'onorevole Luciani ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, l'argomento del quale vi intratterò molto brevemente, è di quelli che si prestano alle divagazioni, divagazioni di carattere politico e di carattere sociale. Io però resisterò alla tentazione di queste divagazioni, e mi atterrò rigorosamente ai limiti tracciati dalla mia interpellanza. E non vi parlerò nemmeno, come ne avrei voglia, del formidabile argomento dell'emigrazione; di questo fenomeno il quale, dopo qualche tempo di sosta, ha ripreso il suo carattere vertiginosamente ascendente, di questo fenomeno che determina, è vero, una corrente di danaro che affluisce nelle nostre casse postali (argomento di grande giubilo per coloro i quali ritengono che questo sia l'indice maggiore della ricchezza di un paese), ma che contemporaneamente spopola le nostre campagne, diminuisce il coefficiente annuo della leva, fa serpeggiare largamente, nelle città e nelle campagne, le malattie costituzionali ed infettive, la tisi, la sifilide, l'alcoolismo, importate nei nostri luoghi dagli emigrati di ritorno, ed infine abbassa il livello del valore medio della nostra popolazione per la sottrazione continua degli elementi più validi e più robusti.

Per quanto riguarda l'argomento della mia interpellanza, mi basta ricordare che lo Stato, per effetto della legge del 1901 sull'emigrazione, circonda delle maggiori garanzie, delle maggiori cure i cittadini dal momento in cui essi hanno deciso di disertare il suolo natio.

Da quel momento i pubblici poteri si fanno premurosi intorno agli emigranti, li proteggono durante la traversata, li proteggono prima dell'imbarco, li proteggono dopo lo sbarco. Per mio conto debbo dichiarare che queste protezioni le trovo alquanto esagerate, e credo che tali le troveranno tutti coloro i quali si faranno a paragonare la tutela che noi accordiamo agli emigranti, col trattamento fatto agli altri cittadini che, legati alla loro terra natia da vincoli di affetto, di famiglia e da altri nobili sentimenti, non trovano spesso in essa la protezione dei diritti essenziali dell'esistenza. Ma se, per alcuni riguardi, questa protezione è esagerata, vi è un genere di protezione che non solo non è esagerato, ma è altamente civile, e alla quale nessun popolo libero, nessun popolo che si rispetta può rinunciare. Parlo della salva-

guardia di quelli che sono i diritti civili garantiti dai trattati e sanciti in tutte le legislazioni dei popoli civili.

E con questo vengo più direttamente all'argomento della mia interpellanza. Il fondo di essa è molto semplice ed è stato anche pubblicato dai nostri giornali e da quelli americani. In un treno della Pennsylvania and Ohio Railroad si trovava un cittadino italiano, un emigrato, in qualità di viaggiatore, certo Majorano.

In seguito ad un accidente avvenuto nella corsa di quel treno, il Majorano perdette la vita.

Sorse da questo un giudizio. La vedova del Majorano, che risiede e risiedeva in Italia, citava davanti all'autorità giudiziaria della Pennsylvania l'Amministrazione della Compagnia ferroviaria per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni. Altre cause furono contemporaneamente iniziate, e tutte ebbero soddisfazione, anzi parecchie non arrivarono nemmeno al loro compimento. Il Tribunale Supremo di Pennsylvania però ebbe a dichiarare, per quanto riguardava la vedova Majorano, che, risiedendo essa in Italia, nè le leggi della Pennsylvania nè il trattato internazionale fra la Federazione degli Stati Uniti e l'Italia, davano ad essa il diritto di adire i magistrati per il risarcimento.

Di qui il ricorso alla Corte federale degli Stati Uniti. In questo stadio del giudizio, se è vero quanto si è letto, il nostro Commissariato di emigrazione associò l'opera sua a quella della vedova Majorano, per agevolare il compito di conseguire il risarcimento, e, credo, principalmente per salvaguardare la questione di massima. Dico, tra parentesi, che questo intervento è altamente lodevole, e mi auguro che sarà largamente concesso non solo in casi simili, ma in tutti quei casi nei quali, insieme col diritto del singolo, si discute di una questione interessante la generalità dei nostri connazionali. Mi permetto anzi di aggiungere la preghiera all'onorevole ministro che raccomandi ai suoi rappresentanti diplomatici all'estero, di voler provvedere in tempo, ed efficacemente, prestando il loro aiuto fin da quando i giudizi si iniziano, perchè ho la ferma convinzione che, se questo fosse stato fatto, uno sconcio come quello della sentenza che oggi deploriamo non si sarebbe verificato.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.*
In quanto alla Corte di Pennsylvania il suo